



### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. Ignazio da Santhià “

Piazza Giovanni XXIII N. 5 - Tel. 016194386 Cod. Fisc. 93005210021 Cod. Mecc.

VCIC803002 – Sito [www.icsanthia.edu.it](http://www.icsanthia.edu.it) - E-mail : [vcic803002@istruzione.it](mailto:vcic803002@istruzione.it)

Pec. [vcic803002@pec.istruzione.it](mailto:vcic803002@pec.istruzione.it)

13048 SANTHIA' ( VC )



Prot. n.18843/2025

Santhià, li 10/12/2025

### INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

*Approvato ai sensi della Nota Ministeriale MIM n. 5274 dell' 11 luglio 2024*

(Approvato dal Collegio Docenti del 09/10/2025 con delibera n. 39 A.S. 2025/26 e  
dal Consiglio di Istituto del 28/11/2025 con delibera n. 59)

L'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare appositi provvedimenti. Si ribadisce che tali provvedimenti disciplinari applicabili sono individuati da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di Istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile. Gli interventi sanzionatori devono avere una funzione educativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al rafforzamento di rapporti e comportamenti corretti. Le finalità educative della scuola e le regole conseguenti sono spiegate ai ragazzi in modo chiaro ed efficace all'inizio dell'anno scolastico. In ogni caso si sanziona il comportamento dell'alunno, non la sua persona. Nei confronti dell'alunno responsabile di atteggiamenti contrari al regolamento, sono disposti, a seconda dei casi, interventi di richiamo o provvedimenti disciplinari veri e propri.

Va precisato soprattutto che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

La Circolare ministeriale del 11 luglio 2024 invita al rispetto della normativa vigente in merito all'uso degli smartphone e del Registro Elettronico nel primo ciclo di istruzione, alla luce dei risultati emersi dal Rapporto OCSE Pisa 2022 (Volume II) Learning during - and from -

disruption: "si evidenzia come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che li usano con maggior frequenza facendo diminuire il livello di attenzione". Per dosare il ricorso alla tecnologia e per potenziare una crescente autonomia nella gestione degli impegni, "si raccomanda di accompagnare la notazione sul Registro Elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera a cura dell'alunno su diari/agende personali".

### **Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica:**

**VISTO** Il DPR n. 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";

**VISTO** Il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

**VISTO** il D.M. n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";

**VISTA** la L. 25 agosto 2019, n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";

**VISTO** il DM n. 183 del 7 settembre 2024 "Nuove Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica";

**VISTO** il "Documento approvato della 7a Commissione a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale agli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento"

Documento XVII n. 2 della XVIII Legislatura;

**VISTA** la Nota n. 107190 del 19 dicembre 2022;

**VISTA** la Nota Prot. N. 5274 dell'11/07/2024 del MIM "Disposizioni in merito agli smartphone e all'uso del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione";

**SENTITO** il parere del Collegio Docenti del 09/10/2025

### **INTEGRA IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

vietando l'utilizzo del telefono cellulare durante tutte le attività in tutti i locali scolastici (compresi gli spazi esterni come i cortili), durante gli intervalli o le uscite didattiche (compresi sui mezzi di trasporto, nelle strutture ricettive, etc.).

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici (senza autorizzazione del docente) rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente.

### **Art. 1- Finalità e definizioni**

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di disciplinare l'uso degli strumenti tecnologici (tablet, ipad, chromebook, cellulari, tablet, smartwatch, auricolari, dispositivi indossabili e simili e altri dispositivi mobili) al fine di favorire negli alunni e nelle alunne l'acquisizione di un elevato livello di competenza digitale e per:

- tutelare il diritto allo studio;
- garantire la qualità dell'insegnamento e la centralità della relazione educativa;
- promuovere il benessere psicofisico degli alunni;

- prevenire dipendenze digitali, cyberbullismo e distrazioni;
- valorizzare l'utilizzo responsabile e consapevole delle tecnologie.

2. Ai fini del presente Regolamento, per “dispositivo elettronico/multimediale” si intende un apparecchio portatile ad alta frequenza, collegato a una rete di ripetitori cellulari che permettono di trasmettere il segnale a grandissima distanza.

## **Art. 2-Riferimenti normativi**

Il regolamento si fonda su:

- **Nota Ministeriale MIM n. 5274/2024;**
- **D.P.R. 249/1998** (Statuto delle studentesse e degli studenti);
- **Legge n. 71/2017** (Prevenzione e contrasto del cyberbullismo);
- **D.Lgs. 81/2008** (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- **D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** per la tutela dei dati personali;
- **DM 183/2024** (Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica);
- **Linee guida PNSD** per l'educazione digitale.

## **Art. 3 – Divieto generalizzato di utilizzo**

Durante tutto l'orario scolastico, comprese le attività integrative, curricolari ed extracurricolari, è **vietato l'uso dei dispositivi elettronici personali** da parte degli studenti, salvo esplicite eccezioni disciplinate dagli articoli successivi. Il divieto si applica sia nelle aule che in tutti gli spazi scolastici (mensa, cortili, palestre, biblioteche, corridoi, bagni, spazi esterni).

## **Art. 4 – Spegnimento e custodia**

All'ingresso a scuola, i dispositivi elettronici devono essere **spenti e riposti nello zaino o nei contenitori predisposti**, secondo quanto stabilito dai singoli docenti.

La custodia resta a **totale responsabilità del proprietario**. L'istituzione scolastica **non risponde** di furti, danneggiamenti o smarrimenti.

## **Art. 5 – Deroghe didattiche**

L'uso dei dispositivi elettronici è **consentito solo su autorizzazione del docente** durante attività didattiche strutturate e previste nel **PTOF**, con finalità esplicitamente formative. L'uso deve essere:

- **programmato,**
- **concordato,**
- **monitorato** dal docente.

Ogni utilizzo didattico dovrà essere coerente con le **finalità educative** e inserito nel **progetto di classe o d'istituto**.

## **Art. 6 – Strumenti compensativi e PEI/PDP**

L'utilizzo di dispositivi elettronici personali è **consentito e incoraggiato** nei seguenti casi:

- alunni con **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**;
- alunni con **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** per disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);

- alunni con **Bisogni Educativi Speciali (BES)** per i quali i dispositivi siano previsti come strumenti compensativi.

L'uso in questi casi è **espressamente autorizzato** dal consiglio di classe o team docente e deve essere documentato.

### **Art. 7 – Condizioni sanitarie**

È ammesso l'utilizzo di dispositivi personali per motivi sanitari documentati, ad esempio:

- monitoraggio glicemico in caso di diabete;
- alert per epilessia;
- comunicazione con operatori sanitari in caso di patologie croniche.

### **Art. 8- Utilizzi vietati**

1. È vietato l'uso del cellulare o di qualsiasi altro dispositivo per effettuare chiamate, inviare messaggi e/o accedere a chat all'interno della scuola e in giardino, durante la ricreazione, prima o dopo le lezioni.
2. È vietato l'uso del cellulare anche per fini educativi e didattici (se non espressamente previsto dal docente e sotto la guida dello stesso).
3. La comunicazione con le famiglie è garantita dal telefono dell'Istituto.
4. Durante l'orario di lezione qualsiasi dispositivo deve essere spento e custodito nel proprio zaino.
5. Nel caso lo studente/la studentessa sia sorpreso ad utilizzare qualsiasi dispositivo durante la verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi...), la stessa sarà annullata e non dovranno essere previste prove di recupero.
6. È fatto divieto a tutti gli studenti e le studentesse di portare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici/multimediali durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione (si rimanda in merito all'apposito "Regolamento per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione").
7. È assolutamente vietata ogni forma di registrazione video/audio/foto durante le attività didattiche, i viaggi di istruzione, le uscite didattiche.
8. È vietata la diffusione di qualsivoglia registrazione video/ audio/foto.
9. Durante i viaggi di istruzione e le uscite didattiche la scuola garantirà un passaggio quotidiano di informazioni tra i docenti accompagnatori e i rappresentanti di classe, al fine di tenere i genitori aggiornati sull'andamento delle attività.

### **Art. 9- Utilizzi consentiti**

1. È consentito l'uso di smartphone e degli altri device, nel caso in cui sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.
2. Potranno essere utilizzati per fini didattici altri dispositivi digitali, quali pc, tablet e chromebook, sotto la guida dei docenti. Restano fermi quindi il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione.
3. È inoltre consentito l'utilizzo dei dispositivi elettronici in presenza di condizioni di salute degli alunni e delle alunne, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto (esempio, in caso di diabete per il controllo della glicemia tramite app).

## **Art. 10- Divieto assoluto di registrazione**

**È vietato registrare, filmare, fotografare o trasmettere immagini, audio o dati personali** senza autorizzazione scritta della scuola.

La violazione di questo divieto rappresenta un grave illecito disciplinare e, nei casi previsti, può essere segnalata all'autorità giudiziaria.

## **Art. 11 – Comportamenti lesivi e cyberbullismo**

L'uso dei dispositivi per:

- offendere, deridere o intimidire altri alunni o il personale scolastico,
  - diffondere contenuti denigratori,
  - creare gruppi digitali discriminatori
- costituisce **comportamento gravemente sanzionabile**.

## **Art. 12- Violazioni/sanzioni**

Spetta ai docenti la sorveglianza del rispetto del divieto all'interno dell'aula. Spetta ai docenti e ai collaboratori scolastici analoghe sorveglianza nelle parti comuni degli edifici scolastici.

L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici (senza autorizzazione del docente) si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare, fotocamera, videocamera, smartwatch ecc.) durante le attività didattiche e durante gli intervalli o le uscite scolastiche nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
  - La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come di seguito riportato nel presente regolamento.
  - Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati negli zaini, mai sul banco né tra le mani.
  - Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.
  - Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di segreteria amministrativa;
  - All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come aule, palestre e laboratori sono assolutamente vietate audio-video-riprese di ambienti e persone con altri dispositivi elettronici che non siano cellulari, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.
  - Eventuali fotografie o audio-video-riprese effettuate senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguitibili per legge.
- È comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe e/o per finalità didattiche.

È inoltre consentita ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo di dispositivi elettronici (Ipad, PC, Notebook), anche da parte degli studenti, qualora lo si ritenga funzionale all'attività stessa.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente al coordinatore e alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi gravi.

Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e dispositivi elettronici senza autorizzazione del docente, si erogano i seguenti provvedimenti ispirati al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

	<b>MANCANZA DISCIPLINARE</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>SANZIONE DISCIPLINARE</b>	<b>SOGGETTO COMPETENTE</b>
1	Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo acceso, anche in modalità "silenziosa", e vibra o si illumina durante le attività didattiche e ricreative nei locali scolastici (compresi gli spazi esterni come i cortili) ma non lo utilizza	Prima volta	Richiamo verbale	Docente presente in classe
		Comportamento reiterato	Nota sul registro elettronico	Docente presente in classe
2	Lo studente usa il cellulare e/o il dispositivo nei locali scolastici (compresi gli spazi esterni come i cortili) o durante gli intervalli, le uscite didattiche (compresi i mezzi di trasporto, strutture ricettive, etc.)	Prima volta	Nota sul registro elettronico, sequestro del cellulare e conseguente convocazione telefonica della famiglia da parte dei collaboratori; consegna ai genitori o delegati previa verifica che non siano state acquisite a scuola immagini o file audio.	Docente presente in classe
		Comportamento reiterato	Applicazione delle sanzioni del punto 2	Docente presente

			'prima volta'. Inoltre, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza da uno a cinque giorni a seconda della gravità, con svolgimento di attività finalizzate alla cura e all'organizzazione della scuola o relative all'educazione civica (biblioteca, supporto peer to peer, etc.) con produzione di un lavoro finale. Tali attività saranno determinate dal consiglio di classe.	in classe, consiglio di classe, dirigente scolastico
3	Lo studente diffonde materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione dei soggetti coinvolti	Prima volta o comportamento reiterato	Applicazione delle sanzioni del punto 2 'uso reiterato'. Se la diffusione di materiale riguarda un docente, possibilità di denuncia alle autorità competenti. Nel caso la diffusione riguardasse altri alunni, il docente è tenuto ad informare le famiglie dei soggetti coinvolti dell'accaduto.	Docente presente in classe, consiglio di classe, dirigente scolastico, eventualmente organi di Pubblica Sicurezza
4	Lo studente diffonde materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione, senza espressa autorizzazione dei soggetti coinvolti, con contenuti pedopornografici, o che si configurino come fenomeni di bullismo e cyberbullismo	Prima volta o comportamento reiterato	Sospensione da 5 a 15 giorni con obbligo di frequenza e impegni in attività di cittadinanza attiva e solidale, denuncia alle autorità competenti	Docente presente in classe, consiglio di classe, dirigente scolastico, organi di Pubblica Sicurezza

## **Art. 13 – Misure educative**

L'alunno coinvolto in violazioni gravi sarà inserito in **percorsi educativi di riflessione e consapevolezza**, come:

- laboratori di educazione civica digitale;
- incontri con esperti;
- attività di peer education.

\*\*\*

L'Istituto è dotato di carrelli contenenti Ipad, Chromebook, Pc tablet e di laboratori di informatica che vengono messi a disposizione di alunni ed insegnanti all'interno della struttura scolastica e delle ore di insegnamento, consentendone l'utilizzo su prenotazione. Considerato che le attrezzature informatiche costituiscono un patrimonio della scuola e che vanno utilizzate con diligenza e nel rispetto di tutti gli utilizzatori, si forniscono qui di seguito alcune raccomandazioni e suggerimenti circa l'utilizzo.

### **Responsabilità del docente**

Il docente che usufruisce dei laboratori di informatica e dei laboratori mobili si assume la responsabilità del corretto utilizzo delle apparecchiature durante le ore di lezione sia dal punto di vista tecnico, curando che non siano effettuate manomissioni, sia da quello didattico, evitando un uso non appropriato da parte degli alunni. È vietato installare o fare installare sui dispositivi qualsiasi tipo di software. Per motivate e particolari esigenze, rivolgersi con congruo anticipo all'Animatore Digitale o ai referenti TIC della scuola.

È obbligo del docente segnalare, sempre a questi ultimi tempestivamente e in forma scritta, eventuali danni o guasti riscontrati o verificatisi durante l'utilizzo delle apparecchiature.

## **UTILIZZO DEI LABORATORI MOBILI**

### **Compiti dei Docenti**

I docenti che utilizzano i carrelli devono:

- sorvegliare gli alunni durante l'utilizzo delle apparecchiature per evitare usi impropri;
- non affidare per alcun motivo agli alunni lo spostamento del carrello nei corridoi;
- durante l'intervallo non lasciare incustodita l'attrezzatura;
- accertarsi delle buone condizioni del carrello all'inizio e alla fine della lezione;
- sarebbe opportuno assegnare gli apparecchi agli allievi rispettando l'ordine alfabetico, in modo tale che ognuno diventi responsabile del corretto funzionamento dello stesso;
- al termine della lezione deve accertarsi che gli apparecchi siano stati spenti correttamente e collegati ai cavi di alimentazione e firmare il registro cartaceo riportando l'ora.

### **Compiti degli alunni**

È compito degli alunni:

- accedere alla rete solo attraverso il proprio account istituzionale;
- controllare alla consegna che ogni parte dell'attrezzatura sia stata conservata in modo idoneo;
- fare un uso corretto dell'attrezzatura prestando estrema attenzione;
- non lasciare incustodito il dispositivo;
- lo studente può usare i dispositivi multimediali solo per scopi didattici e in coerenza con le richieste fatte dai docenti;

- in caso di navigazione in internet, non è possibile scaricare programmi senza l'autorizzazione del tecnico informatico, nonché visitare siti impropri;
- i guasti o malfunzionamenti devono essere segnalati immediatamente al docente;
- gli alunni al termine dell'utilizzo dei dispositivi, sono tenuti a effettuare il logout dal proprio account di Istituto, eseguire le corrette operazioni di spegnimento.

## **UTILIZZO DEI LABORATORI DI INFORMATICA**

1. L'accesso e l'utilizzo dell'aula di informatica è consentito per soli scopi didattici.
2. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce dell'aula si impegna a vigilare sulle attrezzature; dovrà obbligatoriamente firmare sull'apposito registro cartaceo e indicare l'orario di entrata e di uscita, la data e la classe.
3. Gli alunni non devono mai essere lasciati ad operare da soli, senza la supervisione del/dei docente/i accompagnatore/i.
4. L'aula non deve mai essere lasciata aperta e incustodita quando nessuno la utilizza, anche durante la ricreazione.
5. All'inizio e al termine delle attività, il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia in ordine (aula, arredi, strumentazioni).
6. È assolutamente vietato portare cibi e bevande nell'aula.
7. È vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell' hardware o del software delle macchine.
8. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l'aspetto del desktop né le impostazioni del sistema.
9. È severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare uso di giochi software nel laboratorio.
10. Gli alunni devono accedere alla rete solo attraverso il proprio account istituzionale; fare un uso corretto dell'attrezzatura prestando estrema attenzione; non scaricare programmi senza l'autorizzazione del tecnico informatico, nonché visitare siti impropri; segnalare immediatamente al docente eventuali guasti o malfunzionamenti; effettuare il logout dal proprio account di Istituto al termine dell'utilizzo dei dispositivi; eseguire le corrette operazioni di spegnimento.

## **Art. 14 – Impegno educativo delle famiglie**

Le famiglie si impegnano a:

- sostenere l'attuazione del Regolamento;
- educare i figli al corretto uso della tecnologia;
- **firmare il Patto educativo di corresponsabilità**, in cui si recepisce quanto stabilito dal presente regolamento.

## **Art. 15 – Formazione e sensibilizzazione**

La scuola promuove:

- incontri informativi per i genitori sull'uso consapevole della tecnologia;
- formazione degli studenti all'etica digitale e alla cittadinanza online;
- aggiornamento continuo del personale.

## **Art. 16 – Competenze del Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico garantisce:

- la diffusione del Regolamento;
- l'informazione a studenti, famiglie e personale;
- l'organizzazione di corsi formativi sul digitale.

#### **Art. 17 – Entrata in vigore**

Il Regolamento entra in vigore dal **28 novembre 2025** e ha validità sino a quando non venga abrogato o modificato da un altro atto normativo.